

RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO - TRIENNIO 2022-2024

TERMINATE LE TRATTATIVE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO NEI PROSSIMI GIORNI LA CONVOCAZIONE PER LA FIRMA

Si è conclusa nella tarda serata di ieri 9 dicembre una ulteriore riunione tecnica per le procedure negoziali concernenti il rinnovo del Contratto di Lavoro del personale dei ruoli Agenti e Assistenti, Sovrintendenti, Ispettori e Commissari del Comparto Sicurezza e Difesa per il triennio 2022/2024, svoltasi a Palazzo Vidoni presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. La riunione ha visto la partecipazione delle delegazioni del Ministero della Funzione Pubblica e del Dipartimento della P.S.. Oltre alla Federazione COISP MOSAP e ADP erano presenti le altre OO.SS. della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria. Prima dell'incontro il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fatto pervenire a questa Federazione l'allegata bozza di contratto relativa agli incrementi economici e le innovazioni normative, che è stata ulteriormente integrata e migliorata nel corso della riunione fiume di ieri, durata ben 9 ore. In particolare si evidenziano alcune importanti modifiche relativamente al "Congedo e riposo solidale" (l'attuale presupposto per beneficiarne, ovvero l'assistenza ai figli prescindendo dall'età, vede adesso un ampliamento al "coniuge convivente" ed al "convivente di fatto" ai sensi della legge 76/2016 che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze) ed alla "Tutela della genitorialità" (l'esonero a domanda dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore affidatario ovvero in caso di affidamento condiviso, interessa adesso il figlio convivente sino al compimento del quattordicesimo anno di età),. Si è inoltre concordato sulla introduzione del Comitato Paritetico Unico di Garanzia che si dovrà occupare di predisporre attività propositive su materie concernenti la parità di genere, discriminazioni, servizi socio assistenziali e tutela legale ed assicurativa in favore del personale della Polizia di Stato. Nella stesura finale dell'ipotesi di contratto sono state confermate la rideterminazione dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, le istituende indennità per gli operatori delle UOPI (50euro lordi/mese), per i Conduttori Cinofili (50euro lordi/mese), per i Negoziatori (50euro lordi/mese), l'indennità per i dirigenti di Commissariato (100euro lordi/mese),

nonché la rideterminazione dell'indennità per il personale in possesso di qualifiche nel settore cyber che viene fissata in 6,50euro/giornalieri. Per quanto riguarda il parametro stipendiale e l'indennità pensionabile si avranno incrementi pari a 173,61 euro lorde mensili che si tramutano in un aumento stipendiale complessivo netto mensile di 100 euro a partire dagli Agenti. Va specificato che per questi importi saranno previsti gli arretrati per tutto il 2024 e fino al recepimento dell'accordo sindacale con il previsto Decreto del Presidente della Repubblica che potrebbe essere pubblicato entro maggio 2025.

Sono previste inoltre ulteriori sostanziali risorse economiche (circa 16 milioni) che andranno ad implementare il FESI. Ebbene, nel proprio intervento odierno la nostra Federazione, per voce del Segretario Generale Domenico Pianese, ha inizialmente espresso apprezzamento per i contenuti della ipotesi di accordo ed in specie per le ulteriori modifiche, nel senso chiesto da questa O.S., alle norme sul "Congedo e riposo solidale", la "Tutela della genitorialità" e la lotta alle discriminazioni a favore delle pari opportunità. Quindi, è stato rappresentato con fermezza la necessità che si arrivi alla sottoscrizione del rinnovo del Contratto di Lavoro nei prossimi giorni, consentendo l'attribuzione degli aumenti previsti ai Poliziotti nei tempi più rapidi possibili! Relativamente alle nuove indennità nell'evidenziare il plauso del Sindacato per la condivisione della parte pubblica riguardo la rideterminazione e l'istituzione di quelle prima accennate, abbiamo espresso il rammarico per la mancata rivalutazione delle indennità operative e per la mancata introduzione di quelle ulteriori richieste rispetto alle quali abbiamo registrato l'opposizione di altre componenti del Comparto e proprio per tali aspetti abbiamo rilevato nuovamente la inderogabile necessità di separare il Comparto Sicurezza da quello Difesa al fine di consentire a ciascuno l'introduzione delle indennità che maggiormente si attagliano alla missione istituzionale affidata alle singole Forze di Polizia.

Roma, 10 dicembre 2024

La Segreteria Nazionale ADP

**IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE RELATIVO AL TRIENNIO
2022-2024 PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD
ORDINAMENTO CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195.**

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 2
Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili	Stipendi annui lordi
		lordi	(12 mensilità)
		Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	6,89	27.646,74
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	6,78	27.187,50
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	6,26	25.120,88
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	6,78	27.187,50
Sostituto commissario	143,50	6,57	26.360,85
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	6,41	25.717,90
Ispettore superiore	137,50	6,30	25.258,65
Ispettore capo	133,50	6,11	24.523,86
Ispettore	131,00	6,00	24.064,61
Vice ispettore	124,75	5,71	22.916,49
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	6,00	24.064,61
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	5,76	23.100,19
Sovrintendente capo	124,25	5,69	22.824,64
Sovrintendente	121,50	5,56	22.319,46
Vice sovrintendente	116,75	5,35	21.446,89
Assistente capo "coordinatore"	121,50	5,56	22.319,46
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	5,36	21.492,82
Assistente capo	116,50	5,33	21.400,97
Assistente	112,00	5,13	20.574,32
Agente scelto	108,50	4,97	19.931,37
Agente	105,25	4,82	19.334,35

2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
			(12 mensilità)
		Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	11,49	27.701,92
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	11,29	27.241,75
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	10,44	25.171,01
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	11,29	27.241,75
Sostituto commissario	143,50	10,95	26.413,46
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	10,68	25.769,23
Ispettore superiore	137,50	10,49	25.309,06
Ispettore capo	133,50	10,19	24.572,80
Ispettore	131,00	10,00	24.112,63
Vice ispettore	124,75	9,52	22.962,22
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	10,00	24.112,63
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	9,60	23.146,29
Sovrintendente capo	124,25	9,48	22.870,19
Sovrintendente	121,50	9,27	22.364,01
Vice sovrintendente	116,75	8,91	21.489,69
Assistente capo "coordinatore"	121,50	9,27	22.364,01
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	8,93	21.535,71
Assistente capo	116,50	8,89	21.443,68
Assistente	112,00	8,55	20.615,38
Agente scelto	108,50	8,28	19.971,15
Agente	105,25	8,03	19.372,94

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi	Stipendi annui lordi
		mensili lordi	(12 mensilità)
		Euro	Euro
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	150,50	154,89	29.422,75
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	152,32	28.934,00
Vice Commissario/Vice Commissario penitenziario	136,75	140,74	26.734,63
Sostituto Commissario “coordinatore”	148,00	152,32	28.934,00
Sostituto Commissario	143,50	147,68	28.054,25
Ispettore Superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	144,08	27.370,00
Ispettore Superiore	137,50	141,51	26.881,25
Ispettore capo	133,50	137,40	26.099,25
Ispettore	131,00	134,82	25.610,50
Vice Ispettore	124,75	128,39	24.388,63
Sovrintendente Capo “coordinatore”	131,00	134,82	25.610,50
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	129,42	24.584,13
Sovrintendente Capo	124,25	127,87	24.290,88
Sovrintendente	121,50	125,05	23.753,25
Vice Sovrintendente	116,75	120,15	22.824,63
Assistente Capo “coordinatore”	121,50	125,05	23.753,25
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	120,42	22.873,50
Assistente Capo	116,50	119,90	22.775,75
Assistente	112,00	115,27	21.896,00
Agente scelto	108,50	111,67	21.211,75
Agente	105,25	108,32	20.576,38

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.
5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all’elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l’elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4
Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
	Euro	Euro
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	60,62	993,29
Commissario/Commissario penitenziario	60,00	983,12
Vice Commissario/Vice Commissario penitenziario	57,64	944,43
Sostituto Commissario "coordinatore"	59,35	972,48
Sostituto Commissario	59,35	972,48
Ispettore Superiore (con 8 anni)	58,66	961,16
Ispettore Superiore	58,66	961,16
Ispettore capo	56,15	919,95
Ispettore	54,40	891,38
Vice Ispettore	52,70	863,42
Sovrintendente Capo "coordinatore"	54,15	887,23
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	54,15	887,23
Sovrintendente Capo	54,15	887,23
Sovrintendente	51,10	837,31
Vice Sovrintendente	50,86	833,39
Assistente Capo "coordinatore"	46,29	758,49
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	46,29	758,49
Assistente Capo	46,29	758,49
Assistente	42,36	694,06
Agente scelto	39,35	644,71
Agente	37,13	608,39

Art. 5

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per l'anno 2024, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
 - a) per la Polizia di Stato: euro...;
 - b) per la Polizia penitenziaria: euro....
2. Per l'anno 2025, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
 - a) per la Polizia di Stato: euro...;
 - b) per la Polizia penitenziaria: euro....
3. A decorrere dall'anno 2026, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
 - a) per la Polizia di Stato: euro...;
 - b) per la Polizia penitenziaria: euro....
4. Al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono assegnati, ove non destinati ad altre finalità, gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per l'incremento delle risorse destinate al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile.
5. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
6. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 6
Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2024		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Qualifiche	Parametri	Euro	Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	17,21	19,47	22,46
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	16,91	19,13	22,07
Vice Commissario/Vice Commissario penitenziario	136,75	15,63	17,68	20,40
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	16,91	19,13	22,07
Sostituto commissario	143,50	16,41	18,56	21,41
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	16,00	18,10	20,88
Ispettore superiore	137,50	15,72	17,78	20,51
Ispettore capo	133,50	15,26	17,26	19,91
Ispettore	131,00	14,97	16,93	19,53
Vice Ispettore	124,75	14,26	16,12	18,60
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	14,97	16,93	19,53
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	14,38	16,27	18,77
Sovrintendente capo	124,25	14,21	16,07	18,54
Sovrintendente	121,50	13,89	15,71	18,12
Vice sovrintendente	116,75	13,35	15,10	17,42
Assistente capo "coordinatore"	121,50	13,89	15,71	18,12
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	13,38	15,14	17,46
Assistente capo	116,50	13,32	15,07	17,39
Assistente	112,00	12,80	14,49	16,71
Agente scelto	108,50	12,41	14,04	16,20
Agente	105,25	12,03	13,62	15,71

Art. 7

Indennità di rischio per operatori subacquei

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975 è rideterminata nei seguenti importi:

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Importo (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscele Sintetiche	Ossigeno	
0 - 12	5,00	10,00	30,00	25,00
13 - 25	10,00	15,00	20,00	
26 - 40	20,00	18,00	0,00	
41 - 55	28,00	24,00	0,00	
56 - 80	38,00	30,00	0,00	
81 - 110	0,00	50,00	0,00	
111- 150	0,00	60,00	0,00	
151 - 200	0,00	0,00	0,00	
oltre 200	0,00	0,00	0,00	

Art. 8

Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile sono rapportate, con le medesime modalità applicative e decorrenze, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria è determinato il contingente dei beneficiari per l'indennità di marcia.

Art. 9

Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l'indennità di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, è cumulabile con l'indennità di missione e continua a non essere cumulabile con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Art. 10

Indennità di specificità del Corpo di polizia penitenziaria

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 è rideterminata nella misura di euro 4,20.

Art. 11

Indennità per operatori di unità operativa di primo intervento - U.O.P.I.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato specializzato come operatore di unità operativa di primo intervento, impiegato in relazione al predetto titolo operativo-professionale, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.

Art. 12

Indennità per conduttori cinofili

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria specializzato come conduttore cinofilo, impiegato in qualsiasi specifico ambito di competenza in relazione al predetto titolo operativo-professionale, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.

Art. 13

Indennità per negoziatori

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato qualificato come negoziatore, sia di primo che di secondo livello, impiegabile in relazione al predetto titolo operativo-professionale, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale del Corpo di polizia penitenziaria qualificato come negoziatore, sia di primo che di secondo livello, impiegabile in relazione al predetto titolo operativo-professionale, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.

Art. 14

Indennità per i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, agli appartenenti alla carriera dei funzionari con qualifica non dirigenziale e al ruolo direttivo della Polizia di Stato preposti, anche in qualità di dirigenti facenti funzione, alla direzione di un commissariato di pubblica sicurezza compete una indennità mensile pari a euro 100,00, purché non assenti per l'intero mese.
2. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile con quella di comando.

~~Art. 15~~

~~*Indennità per l'esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza*~~

- ~~1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, agli appartenenti alla carriera dei funzionari con qualifica non dirigenziale e al ruolo direttivo della Polizia di Stato che svolgono funzioni di autorità locali di pubblica sicurezza, in quanto preposti, anche in qualità di dirigenti facenti funzione, alla direzione di un commissariato distaccato di pubblica sicurezza, compete una indennità mensile pari a euro 120,00, purché non assenti per l'intero mese.~~
- ~~2. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile con quella di comando e con quella prevista per i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza.~~

Art. 16

Indennità di responsabilità di comandante di reparto

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale del Corpo di polizia penitenziaria cui sia stato affidato, con provvedimento formale dell'amministrazione, l'incarico di comandante di reparto di istituto penitenziario e di istituto penale per i minorenni è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.

Art. 17

Indennità per il personale della Polizia di Stato in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, è rideterminata nella misura di euro 6,50.

Art. 18

Congedo e riposo solidale

1. L'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, è così sostituito:

“1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonché i genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:

a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;

b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.”

Art. 19

Tutela della genitorialità

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: *“d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;”*;
 - b) dopo la lettera f), è inserita la seguente: *“f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.”*.

Art. 20
Congedo parentale

1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, è così sostituito:

“1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto.”

2. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, è inserito il seguente comma:

“4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono il congedo ordinario spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio.”

Art. 21

Disposizioni finali

1. Al personale di cui al presente accordo continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti accordi recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 22
Copertura finanziaria

1.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.